

**IMPOSTE DIRETTE**di **MARCO NESSI****Nuove compensazioni chiarite dall'Agenzia delle Entrate**

*Tra le novità previste dalla legge di Bilancio 2024 assumono una particolare rilevanza le nuove regole applicabili dal 1.07.2024 alle compensazioni di crediti per imposte e contributi, chiarite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E/2024.*

Nella circolare 28.06.2024, n. 16/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni operative sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024 in materia di divieto alla compensazione dei crediti in presenza di ruoli superiori a 100.000 euro.

**Divieto di compensazione in presenza di ruoli superiori a 100.000 euro** - A partire **dal 1.07.2024** non è possibile avvalersi della compensazione, tramite Modello F24, per i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione (con termini di pagamento scaduti e in assenza di provvedimenti di sospensione o rateazione) per **importi complessivamente superiori a 100.000 euro**.

Si ricorda che, per le somme iscritte a ruolo, la scadenza da considerare è quella riportata nella cartella notificata. Nel caso di accertamento esecutivi, la scadenza è il 30° giorno successivo al termine ultimo per il pagamento degli accertamenti (60 giorni). In quest'ultimo caso, la somma da considerare ai fini della verifica della soglia (se non pagata) è quella degli importi dovuti a titolo provvisorio.

La limitazione **non è applicabile ai crediti derivanti da:** contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali; contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Come chiarito nella risposta all'interpello 20.06.2024, n. 136, nel divieto di compensazione (a fronte di iscrizioni a ruolo superiori a 10.000 euro) rientrano anche i crediti derivanti dalle opzioni per lo **sconto in fattura o cessione del credito** nell'ambito delle detrazioni edilizie (ex art. 121, c. 3-bis D.L. 34/2020).

Viceversa, la preclusione non opera nel caso di debiti per imposte erariali non ancora iscritti al ruolo, ovvero quelli iscritti al ruolo, ma per i quali non sono ancora scaduti i termini di pagamento. Sono, pertanto, esclusi: gli avvisi bonari; gli avvisi di recupero di credito d'imposta; gli avvisi di liquidazione e di accertamento non esecutivi per i quali non è stata notificata la cartella di pagamento. **L'esclusione viene meno soltanto previa completa rimozione delle violazioni contestate.** In tal senso, il limite di 100.000 euro deve essere inteso come un limite assoluto e, quindi, anche nel caso di sussistenza di crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non sarà possibile effettuare alcuna compensazione senza il preventivo pagamento del debito scaduto. Ad esempio, nel caso di ruolo scaduto per 130.000 euro con credito compensabile per 200.000 euro, l'eccedenza di 70.000 euro non può essere compensata prima dell'estinzione del ruolo. Inoltre, in questi casi: l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio (art. 37, c. 49-ter D.L. 223/2006); qualora, a seguito dell'attività di controllo, i crediti dovessero rivelarsi (in tutto o in parte) non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunicherà telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto (art. 37, c. 49-quater D.L. 223/2006). **Contribuiscono al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro gli importi per i quali:** il termine di pagamento del debito è scaduto; non sono in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere; non sono oggetto di piani di rateazione. **La norma non fa distinzioni in merito alla tipologia dei ruoli** (ordinari o straordinari), **né alla tipologia di iscrizione a ruolo** (a titolo definitivo oppure provvisorio). A titolo esemplificativo, nel computo della soglia dei 100.000 euro rilevano i ruoli derivanti da avvisi di recupero dei crediti di imposta, inclusi sanzioni e interessi da ritardata iscrizione a ruolo o di analoga natura (non si calcolano gli interessi di mora e gli aggi di riscossione ove ancora dovuti).

Inoltre, i carichi affidati all'agente della riscossione per i quali è stata concessa la **rateazione**, non contribuiscono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, ovvero quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione. Viceversa, se l'omesso pagamento delle rate scadute è tale da comportare la decadenza dal relativo piano di rateazione (c.d. **"decadenza per inadempienza"**) provocando l'immediata riscuotibilità dell'intero importo iscritto a ruolo, il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia